



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP-0039771-03/09/2010-1.2.2.4.2

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il personale civile
3^a e 11^a Divisione
Viale dell'Università 4
00185 ROMA

E. p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

OGGETTO: Ipotesi di accordo per la definizione del CCNI del personale non dirigenziale in attuazione del CCNL 2006-2009 – sottoscritta il 28-29 aprile 2010;
Ipotesi di accordo relativo alla distribuzione delle ulteriori risorse stabili provenienti dal FUA 2009 dell'11-12 maggio 2010.

Si fa riferimento alle ipotesi di contratto integrativo indicate in oggetto, esaminati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001. Al riguardo, si fa presente che gli accordi in oggetto non possono avere ulteriore corso in relazione a quanto contenuto nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 71497 del 3 settembre 2010, che unitamente si allega.

Inoltre, si rappresenta quanto segue.

Si fa riferimento innanzitutto a quanto evidenziato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa che, pur certificando i predetti accordi, ha evidenziato l'impossibilità di accertare "l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di una maggiore produttività, quale finalizzazione della contrattazione integrativa". Al riguardo si richiedono elementi di giudizio in ordine al rispetto delle norme in materia corrispettività tra compensi erogati e prestazioni effettivamente rese, considerate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/01, art. 2, comma 32, della l. 203/2008, art. 18, comma 2, del d.lgs. 150/09, art. 40 comma 3 bis art. 45, comma 3, art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 165/01, come modificato dal d.lgs. 150/2009).

Con espresso riferimento al primo degli accordi in epigrafe che definisce il nuovo sistema di classificazione del personale e disciplina gli sviluppi economici, si rammenta il parere espresso dall'ARAN in data 21/06/2010, in cui si fa riferimento alla flessibilità tra profili prevista dall'articolo 16, comma 4, del CCNI 2007, invitando l'amministrazione a richiamare, il d.lgs. 150/2009 (penultimo capoverso della Premessa al nuovo sistema di classificazione nonché la relazione illustrativa, all. 3, pg. 2, quarto capoverso).



Incubazione del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali

Si evidenzia, peraltro, alla luce di quanto stabilito all'art. 2 comma 3 e dall'art. 7 comma 6, che la formulazione dei due commi non deve essere interpretata nel senso di premettere scostamenti annuali delle graduatorie, prassi contrastante con il principio di premialità e selettività.

Si richiama al rispetto della decorrenza dello sviluppo economico che, alla luce dei criteri della giurisprudenza contabile e degli orientamenti dell'ARAN, non può avere decorrenza retroattiva e va comunque fatto coincidere con la data del 1° gennaio 2010.

All'art. 6 e 7 comma 4 (cfr. anche gli allegati B, C e D "Criteri per la valutazione dei titoli per gli sviluppi economici"), il criterio dell'esperienza professionale corrisponde, sostanzialmente, con l'anzianità di servizio e non viene introdotto alcun criterio di valutazione del personale, in contrasto, rispettivamente con il CCNL (art. 18, comma 7, secondo capoverso, CCNL 2006-09) e della legge (art. 23 e art. 62 del d.lgs. 150/09).

Infine agli art. 8 e 9 si prevede un impegno delle parti a rivedere la regolamentazione degli sviluppi economici entro il 2012 e si rinvia ad un successivo accordo integrativo la regolamentazione di alcuni istituti non previsti come contrattabili (relazioni sindacali, il sistema di valutazione, orario di lavoro, mansioni superiori). Alla luce di quanto previsto dal CCNL vigente e dal d.lgs. 150/09 sarebbe opportuno espungere tali articoli.

Con riferimento all'ipotesi di accordo, relativo alla **distribuzione delle ulteriori risorse stabili provenienti dal fondo 2009**, sottoscritto in data 11-12-05/2010, si ribadisce, analogamente, la necessità di prevedere una decorrenza delle progressioni (ivi prevista al 1 gennaio 2009) non retroattiva (art. 2, comma 3).

Inoltre, risulta estraneo alle competenze della contrattazione integrativa la materia riassegnazione al fondo dei differenziali retributivi personale cessato (art. 4).

Atteso quanto sopra, si fa presente che i termini per l'esame ai fini della certificazione prevista dall'art. 40 *bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono interrotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Galassi

19905/10/KS/A



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
 E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
 UFFICIO VII

Roma, **23 SET. 2010**

Prot. N. 71497
 Rif. Prot. Entrata N. 70129
 Allegati:
 Risposta a nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri - Dipartimento della
 Funzione Pubblica - Ufficio
 Relazioni Sindacali

OGGETTO: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL - Comparto Ministeri 2006-2009 (sottoscritto il 28 e 29 aprile 2010) - CCNTI concernente la distribuzione delle ulteriori risorse stabili pervenute al fondo unico di amministrazione della Difesa per l'anno 2009 (sottoscritto il 11 e 12 maggio 2010).

Si sono esaminate le ipotesi di contratti integrativi indicati in oggetto.
 Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Ipotesi di accordo per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL - Comparto Ministeri 2006-2009 (sottoscritto il 28 e 29 aprile 2010)
 Con riferimento alla definizione dei nuovi profili professionali individuati in tale sede, si prende atto che l'assistenza obbligatoria dell'ARAN, prevista dall'articolo 7, comma 3, del CCNL del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 14 settembre 2007, ha avuto esito positivo (nota n. 0004670/2010), seppure l'amministrazione interessata sia stata invitata ad accogliere taluni suggerimenti in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi. In particolare, lo scrivente ritiene di condividere le valutazioni formulate dall'ARAN in ordine al profilo di "Funzionario amministrativo", nel quale risultano ricomprese professionalità specifiche caratterizzate da

riferimento alla coerenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo con le mansioni da svolgere ovvero con la specificità professionale del profilo stesso.

Per il resto, si evidenzia che nella definizione dei nuovi profili professionali sono stati rispettati i criteri stabiliti dal citato CCNL, intesi a conseguire la riduzione delle figure professionali esistenti mediante l'accorpamento in un unico profilo di professionalità riconducibili ad un medesimo settore di attività ovvero ad una medesima tipologia lavorativa o professionale.

Inoltre, risultano utilizzate le denominazioni-base indicate dall'ARAN, seguite dalla specifica qualificazione correlata alla tipologia delle mansioni assegnate, in quanto tale procedura consente di salvaguardare l'assetto omogeneo dei profili nell'ambito del comparto, assicurando una sostanziale compatibilità tra le varie classificazioni operate dai singoli Ministeri anche ai fini delle future procedure di mobilità.

Si reputa, infine, correttamente operata la confluenza degli attuali profili in quelli definiti dall'accordo in esame, che tiene conto delle posizioni economiche precedentemente rivestite.

Invace, con riferimento alle procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree, si segnala che la valutazione dei titoli professionali e culturali prevista dall'ipotesi in esame non appare in linea con l'attuale quadro normativo. In particolare, va rilevato che l'esperienza professionale si sostanzia come mera anzianità di servizio. Sul punto, va richiamato il disposto di cui all'articolo 23 del d.lgs. 150/2009, nella parte in cui prevede che le progressioni economiche, oltre ad essere ispirate a parametri di selettività, devono essere attribuite ad una quota limitata del personale dipendente sulla base delle competenze professionali e dei risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la distribuzione delle ulteriori risorse stabili pervenute al fondo unico di amministrazione della Difesa per l'anno 2009 (sottoscritto 11 e 12 maggio 2010)

In merito alla compatibilità economico finanziaria si fa presente che le risorse di cui all'articolo 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione,

In merito alla compatibilità economico finanziaria si fa presente che le risorse di cui all'articolo 3, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, concernente la ripartizione, per l'anno 2009, del fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008, pari ad euro 11.250.000,00, comprendono anche la quota spettante al personale con qualifica dirigenziale di cui all'accordo 8 luglio 2005 concernente la distribuzione delle incentivazioni previste dall'articolo 4, della Legge 18 marzo 2005, n. 37.

Pertanto, considerata la destinazione dell'intera quota a copertura degli sviluppi economici si chiedono chiarimenti in ordine alla mancata destinazione delle stesse al personale dirigenziale.

In caso contrario le risorse, indicate a copertura dell'onere derivante dagli sviluppi economici previsti dall'accordo in esame, risultano insufficienti alla copertura dell'intero costo.

Con riferimento all'onere derivante dalle posizioni organizzative, di cui alla tabella indicata in relazione tecnica relativa all'impiego delle risorse FUA 2009, si richiede un nuovo prospetto dimostrativo dello stesso, atteso che l'importo risulta inferiore rispetto a quello previsto all'articolo 4, dell'accordo 3 giugno 2009.

Stante le susposte considerazioni si ritiene che le ipotesi di accordo in esame, nei termini proposti, non possano avere corso.

L'Ispettore Generale Capo

